

BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN PROSPERO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE E PER LA GESTIONE DEL CIRCOLO POLIVALENTE DI SAN PROSPERO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede legale del Comune di San Prospero con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

Il Comune di San Prospero, C.F. 82002070363 con sede in San Prospero – sede Via Pace 2– qui rappresentato da _____, in qualità di Responsabile dell'Area Cultura Sport e Associazionismo che in questo atto agisce nell'esclusivo interesse del Comune in esecuzione del decreto del Sindaco di San Prospero n° / _____ – Prot. n° /2020;

E

l'Organizzazione di promozione sociale _____
iscritta nel Registro Nazionale e/o Regionale delle Organizzazioni di Promozione Sociale in data / / ,
con sede legale in _____ – _____ via _____ -
Codice Fiscale: _____, rappresentata da in qualità di Presidente e legale rappresentante nato a _____ e residente a _____ in via _____ ;

Premesso:

- che il Comune di San Prospero riconosce il valore culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale e promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, solidarietà, progresso civile ed economico;
- che il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ha disciplinato la materia del cosiddetto terzo settore mantenendo e potenziando il riconoscimento del valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

Richiamati

- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e s.m.i.;
- la legge 241/90 e s.m.i.;

- la deliberazione della Giunta comunale n., ad oggetto
“.....”, con la quale è stato avviato il procedimento finalizzato ad individuare mediante avviso pubblico e procedura comparativa riservata a associazioni di promozione sociale, con le quali attivare rapporto convenzionale a norma dell’art. 56 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e si è provveduto tra l’altro, ad approvare lo schema della presente convenzione;

Dato atto che

- la presente convenzione ha lo scopo di regolare i rapporti fra l’Associazione e il Comune, al fine di realizzare il Progetti operativi e gestionali all’interno della struttura denominate Circolo Polivalente e sul territorio;
- l’associazione di promozione sociale _____ è regolarmente iscritta nel Registro Nazionale e/o Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l’Associazione _____ per la realizzazione di un Progetto operativo e gestionale, allegato alla presente convenzione di cui fa parte integrante e sostanziale, basato sull’esecuzione di attività, manifestazioni ed eventi culturali, ricreativi o sportivi dilettantistici che, destinati a diverse fasce d’età, devono essere destinati ai soci della propria associazione e/o a tutta la comunità.

Per la realizzazione di questo progetto il Comune di San Prospero mette a disposizione ed affida in uso e gestione, la struttura comunale denominata Circolo Polivalente situata a San Prospero in Via Chiletto 6 meglio descritta all’art.3 garantendone l’apertura, la chiusura, la custodia, la manutenzione, la cura e le pulizie, così, da assicurarne la funzione di punto di ritrovo, di socializzazione e di svago per la popolazione, con la realizzazione di progetti e attività rivolti a tutte le fasce d’età e alla maggior tipologia di utenza.

Le parti si impegnano a collaborare e a scambiarsi le opportune informazioni, al fine di perseguire gli obiettivi sociali del Progetto operativo e gestionale e di integrare le attività previste con quelle degli altri soggetti che partecipano alla programmazione e alla

realizzazione di analoghe attività nel territorio comunale.

ART. 2

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e termina il 30/06/2026 con la possibilità di rinnovo non tacito per ulteriori due anni specie al fine di completare e rafforzare il progetto e previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.

ART. 3

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DISPONIBILE

Per la realizzazione del Progetto operativo e gestionale oggetto della presente convenzione il Comune mette a disposizione e affida in uso e gestione la struttura sita in Via Chiletti n. 6 denominata Circolo Polivalente San Prospero (di cui si allegano planimetrie) che, quanto ad arredi e attrezzature risulta provvista del solo bancone del bar con annesso strumentazioni, (la cui effettiva disponibilità sarà resa nota a metà settembre diventando pertanto condizione sospensiva rispetto alla firma della convenzione) comprende:

Piano terra:

- locale atto al funzionamento di un punto di ristoro/bar
- servizi

Primo piano:

- sala polivalente per attività ricreative con capienza non superiore ai 99 posti
- due vani ad uso di ufficio e deposito
- servizi

Il punto di ristoro/bar si configura come un'attività di somministrazione di bevande e alimenti che il concessionario può gestire come pubblico esercizio direttamente o con affidamento a terzi, purché l'attività al suo interno sia attività complementare a quella del circolo ovvero purché gli orari di apertura coincidano con quelli in cui avviene l'attività del circolo e ovviamente previa acquisizione dei titoli autorizzatori previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia commerciale e igienico-sanitaria.

Sono, infatti, a carico del concessionario le autorizzazioni amministrative e sanitarie, così come gli oneri fiscali ivi compresi gli eventuali adempimenti in materia di materia retributiva, contributiva e previdenziale.

L'associazione assume il ruolo di custode dei beni assegnati dal Comune con apposito verbale di Consegna ai sensi dell'art 1768 e ss del Codice civile.

I locali sono utilizzati dall'Associazione per la realizzazione del proprio progetto e possono essere dati in uso a terzi quali Enti, Circoli, Associazioni, organizzazioni politiche, privati cittadini, per riunioni, attività ricreative, spettacoli, attività ludico-motorie nel rispetto della

normative vigente e dei regolamenti comunali.

L'associazione dovrà utilizzare e far utilizzare la struttura in modo corretto e con diligenza osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, rispondendo dei danni eventualmente arrecati imputabili alla propria negligenza.

In relazione alla capienza della struttura e alla tipologia di attività e manifestazioni, dovrà adottare tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi delle normative vigenti.

Le autorizzazioni a terzi a svolgere iniziative, attività, manifestazioni sono rilasciate dall'Associazione stessa o, a seconda della tipologia di richiesta, dall'Amministrazione Comunale. Resta salvo il divieto per quelle attività che per loro natura possono arrecare danni alla struttura.

Le manifestazioni devono essere autorizzate secondo quanto previsto dalle normative di Pubblica sicurezza, igienico sanitarie, ecc.

Le tariffe per l'utilizzo della struttura sono proposte annualmente dall'Associazione e, a seguito di approvazione dall'Amministrazione comunale, sono introitate dall'associazione per far fronte alle spese di gestione e all'attuazione del progetto di cui alla presente convenzione

L'Associazione deve consentire l'uso gratuito dei locali della struttura oggetto della presente Convenzione per iniziative e attività promosse direttamente dal Comune o patrocinate dal Comune o per ragioni di carattere istituzionale per un totale di 20 giornate annue.

ART. 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione svolgerà l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e le disposizioni nazionali e regionali per il settore, nonché alla programmazione sociale e sanitaria dell'ambito distrettuale, osservando i Regolamenti comunali.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

L'associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

Nell'espletamento delle proprie mansioni i volontari dell'Associazione dovranno tenere un comportamento serio, corretto e dignitoso, tale da non danneggiare l'immagine del Comune nei confronti della cittadinanza. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontrasse una violazione delle norme comportamentali sopraccitate, contesterà ogni singola mancanza all'Associazione, esigendo la tutela ed il rispetto della propria immagine mediante l'adozione dei necessari relativi provvedimenti.

ART. 5 PUNTO BAR RISTORO

Come indicato all'Art. 3 il punto di ristoro/bar si configura come un'attività di somministrazione di bevande e alimenti complementare a quella del circolo con orari di apertura al pubblico coincidenti con quelli in cui avviene l'attività del circolo e ovviamente limitata al periodo di gestione e previa acquisizione dei titoli autorizzatori previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia commerciale e igienico-sanitaria.

L'Associazione ha facoltà di subconcedere a terzi la gestione del bar/ristorazione attraverso un accordo con il soggetto affidatario di cui dovrà essere fornita copia al Comune entro 3 giorni dalla data di sottoscrizione.

Unitamente alla copia dell'accordo di sub concessione, dovrà essere inviata al Comune opportuna polizza assicurativa sottoscritta dal subconcessionario contro i rischi di responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale minimo di € 3.000.000,00 per sinistro, fermo restando la responsabilità del subconcessionario per danni eccedenti tale massimale; nonché polizza infortuni in favore dei propri collaboratori e con durata coincidente con il contratto, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il subconcessionario attesta:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di San Prospero (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio per conto del Comune di San Prospero (art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001);
- di non avere tra i propri rappresentanti legali, titolari, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali, soggetti che si trovino in condizioni di parentela o di affinità con amministratori, dirigenti o dipendenti del Comune di San Prospero che siano responsabili della presente convenzione.
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La durata dell'accordo di subconcessione, non potrà superare la durata della Convenzione, al termine della quale il soggetto affidatario si impegna a restituire la struttura libera da ogni vincolo; eventuali accordi tra l'affidatario e il sub-concessionario non sono opponibili alla concedente. Si ricorda che a norma dell'art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'azienda commerciale sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

Il Gestore del punto bar ristoro dovrà presentare SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande come attività congiunta/complementare e che viene effettuata congiuntamente all'attività svolta nel Circolo Polivalente. E' prevista inoltre la possibilità di somministrare bevande alcoliche previa presentazione della relativa denuncia di inizio attività per la vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici.

È fatto assoluto divieto di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo (es. *slot machine*) e l'esercizio di sala scommesse. Il Gestore è obbligato a osservare le disposizioni di legge in materia e ottemperare a quanto disciplinato dalla L.R.5/2013 e s.m.i. e dalle relative delibere regionali di attuazione pena la risoluzione della Concessione.

ART. 6 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ

L'Associazione assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività legate alla presente convenzione e quindi alla concessione d'uso della struttura Circolo Polivalente, per danni a persone e/o cose subiti e/o causati a terzi (incluso il Comune) dai dipendenti, soci, volontari, operatori, addetti o altri soggetti di cui si avvalga ed esonera espressamente il Comune per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in relazione alle attività dallo stesso promosse e/o gestite.

L'Associazione concessionario esonera altresì espressamente il Comune da ogni tipo di rischio, senza possibilità di rivalsa alcuna verso il Comune, a tal fine si obbliga, con effetto dalla data di stipula della presente convenzione e per tutta la sua durata, a stipulare adeguate polizze riferite alle attività previste dal presente atto e rispondenti alla normativa di legge: polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale minimo di € 3.000.000,00 per sinistro, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tale massimale; nonché polizza infortuni in favore dei propri collaboratori (siano essi dipendenti, soci o volontari) . Rispetto a questi ultimi l'importo della polizza verrà rimborsato dal Comune nell'ambito del contributo annuo.

Si richiedono le seguenti somme assicurate per ciascun soggetto: Caso morte Euro 100.000,00, caso invalidità permanente Euro 100.000,00, rimborso spese sanitarie a seguito di sinistro risarcibile Euro 2.200,00 eventuali franchigie non ricadranno sul comune di San Prospero

La stipula della Convenzione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle suddette polizze assicurative, in originale o in copia conforme all'originale. La mancata consegna delle polizze assicurative comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Premesso che locali, attrezzature, dotazione tecnica e altri beni affidati in concessione dal Comune di San Prospero sono assicurati a cura del Comune medesimo contro atti vandalici, eventi atmosferici (quali rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori) e eventi catastrofali, e che il Comune si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della concessione la predetta copertura assicurativa, l'Associazione a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di San Prospero per danni a beni propri, tenuti in uso, in consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 c.c.) nei confronti del Comune di San Prospero per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT non esonerano il concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Il concessionario esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione a rapporti di lavoro che dovesse intraprendere con propri dipendenti ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i., ivi compresi i volontari rispetto ai quali il Presidente/Legale rappresentante dell'Associazione rappresenta il datore di lavoro in materia di tutela della sicurezza e della salute durante la loro attività per l'Associazione.

ART. 7

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

Erogare un contributo complessivo di massimo Euro 13.000,00 (oneri fiscali eventualmente previsti) ovvero Euro 3.000, 00 per il 2023, 4.000,00 per il 2024 e 2025 e 2.000,00 per il 2026, quale concorso parziale ai costi di gestione e di mantenimento delle

strutture affidate e allo svolgimento delle attività necessarie per l'attuazione del progetto.

Le spese ammesse a rimborso sono così determinate:

a) spese sostenute per l'attività prestata, ovvero

- spese legate alla realizzazione di attività, manifestazioni ed eventi culturali, ricreativi o sportivi dilettantistici che, destinati a diverse fasce d'età, devono essere destinati ai soci della propria associazione e/o a tutta la comunità
- oneri per la copertura assicurativa degli immobili e strutture comunali in gestione e per le prestazioni e manutenzioni previste nella convenzione (RCT, RCO, etc.);
- tutti gli oneri assicurativi diretti di cui all'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i..

b) spese generali per una quota parte pari al 50% delle spese effettivamente sostenute per:

- utenze (riscaldamento, energia elettrica, rifiuti, ecc.);
- spese bancarie e oneri finanziari.

I rimborsi saranno effettuati dietro presentazione di note riepilogative firmate dal Presidente dell'Associazione giustificativa delle spese sostenute e documentate, per l'esecuzione delle attività previste in Convenzione e non potranno essere in nessun caso superiori alle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori a Euro 3.000, 00 per il 2023, a 4.000,00 per il 2024 e 2025 e a 2.000,00 per il 2026.

Eventuali spese sostenute e necessarie a garantire le attività, oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal presidente dell'associazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

La documentazione relativa a tutte le spese dichiarate, rimarrà depositata presso la sede dell' associazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale per controlli e verifiche. Le spese sono rimborsate con cadenza annuale a presentazione della relativa nota (indicativamente entro il mese di febbraio dell'anno successivo).

Le attrezzature, i beni strumentali, i mezzi, acquistati dall'organizzazione/associazione per l'attuazione del progetto, le cui spese sono state ammesse a rimborso, restano di proprietà comunale e vengono acquisiti al patrimonio pubblico al termine della convenzione senza che l'associazione stessa possa vantare alcun diritto, rivalsa o ristoro delle spese sostenute.

Spetta, inoltre, all'Amministrazione Comunale, a mezzo dei suoi organi:

- effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria
- gestire la conduzione degli impianti termici di produzione di calore e acqua calda
- gestire la manutenzione dell'ascensore
- acquisire e mantenere le certificazioni necessarie (antincendi ecc.)
- gestire la manutenzione periodica di idranti ed estintori

ART. 8

OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE CONCESSIONARIA

Tale concessione in uso comporta il pagamento da parte del Concessionario del corrispettivo annuo pari ad euro 500,00 oltre imposte di Legge su corrispettivi annui.

L'Associazione, si impegna ad utilizzare e fare utilizzare la struttura data in concessione in modo corretto, impegnandosi a mantenerla in perfetto stato di efficienza, conservazione, così da poterla riconsegnare al concedente, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità, così come meglio specificato all'art. 3

Sono altresì a carico dell'Associazione:

- I) le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dei locali messi a disposizione, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del codice civile;
- II) le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, telefono, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività della struttura (l'associazione è tenuta ad intestarsi i contratti per le utenze facendosi carico altresì delle spese per l'apertura dei contratti);
- III) le spese di manutenzione ordinaria dei locali.

Si intende per manutenzione ordinaria dei locali:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne; riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, in conseguenza dell'uso;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, di infissi e serramenti interni, in conseguenza dell'uso;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, in conseguenza dell'uso;
- d) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- e) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;

- f) manutenzione degli spazi verdi;
- g) manutenzione del campo da beach volley quanto a pulizia e a sostituzione/integrazione della sabbia in conseguenza dell'uso

L'associazione potrà realizzare, a sua cura e spese, eventuali nuove opere o interventi straordinari di completamento o di miglioria, in intesa con il Comune e a seguito di specifica richiesta e di conseguimento di opportuna autorizzazione.

Le nuove opere o interventi così realizzati accedono gratuitamente al patrimonio comunale senza diritto di rivalsa.

Eventuali particolari problemi o esigenze sugli impianti e sulla struttura devono essere segnalati tempestivamente all'amministrazione.

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione della struttura data in concessione, il concessionario deve presentare all'Ufficio Associazionismo, entro il mese di febbraio di ogni anno:

- una relazione sulla situazione della struttura, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il concessionario deve attuare, nonché una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente;
- una relazione sulla gestione della struttura e sulla realizzazione del Progetto operativo e gestionale svolta nell'anno precedente con la relativa rendicontazione ed il programma dell'attività da effettuare l'anno successivo. Detto programma di attività potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui venga riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli spazi.

ART. 9 RISOLUZIONE

Il Comune può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo PEC almeno 30 giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Il Comune si riserva la possibilità di chiedere il risarcimento per ogni eventuale danno subito in conseguenza del comportamento inadempiente dell'Associazione.

L'Associazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 giorni prima, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì di risolvere la presente convenzione per una diversa valutazione dell'interesse generale o per l'attuazione dei propri programmi e progetti, nonché per:

- un sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della sottoscrizione della convenzione;
- qualora esigenze di pubblico interesse, economicità, o il mancato rispetto anche di uno solo dei patti previsti, rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto;
- ragioni di straordinaria urgenza e per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'Associazione potrà, per comprovate motivazioni, recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione almeno 60 giorni prima e comunque in un periodo che non infici le attività già programmate.

Le parti possono, altresì concordare bonariamente, la risoluzione anticipata della presente convenzione per una diversa valutazione dei reciproci interessi ed esigenze, concordando con un adeguato anticipo e senza che ciò crei pregiudizio alle attività in corso, procedendo alla regolazione dei propri rapporti, senza oneri a carico delle parti se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione stessa fino al momento della risoluzione.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" n. 679/2016, l'organizzazione/associazione tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nel rispetto delle disposizioni previste dal citato Regolamento Europeo. I dati personali e identificativi forniti e raccolti in occasione dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità della medesima.

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

Il rapporto tra il Comune e l'associazione è finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia ai vigenti regolamenti e alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione che non possano essere risolte bonariamente sono devolute alla competenza del foro di Modena.

**ART. 12
BOLLO E IMPOSTE**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 2017 e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge n. 266/91

**ART. 13
REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2°, del D.P.R. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico del ricorrente.

Letto, approvato e sottoscritto:

PER IL COMUNE DI SAN PROSPERO

PER L' ASSOCIAZIONE
